

## REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

## **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2011, proposto da: Sp.A.M. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Levito Negrini e Carlo Beltrani, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio del secondo, Via Solferino, 20/C;

## contro

Comune di Soncino, rappresentato e difeso dall'avv. Brunello De Rosa, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell'avv. Laura Setti, Via L. Beretta, 5;

Bacchiocchi S.n.c. di Bacchiocchi Marco e Attilio, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziano Giovanelli, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

## per l'annullamento

- del verbale di aggiudicazione del 15/3/2011, relativo alla gara per i lavori di adeguamento antisismico di scuola secondaria;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello

impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Soncino e della Bacchiocchi S.n.c. di Bacchiocchi Marco e Attilio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **FATTO**

La ricorrente ha partecipato alla gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per l'esecuzione dei lavori di adeguamento antisismico della scuola secondaria di via Galantino, risultando, il 14 marzo 2011, in esito alla prima seduta pubblica, aggiudicataria con un ribasso del 20,180 % (immediatamente superiore alla soglia di anomalia fissata a 20,181 %).

Il giorno successivo, però, la commissione di gara, in una nuova seduta "rilevato un errore di lettura dell'offerta della ditta Edil Luretta s.r.l. indicata come offerente un ribasso del 18,875, anziché del 18,975%", ha provveduto a rideterminare la nuova soglia di anomalia, che è stata fissata al 20,1994 % e ciò ha determinato

l'aggiudicazione a favore della controinteressata Bacchiocchi s.n.c..

Della legittimità di tale ultimo provvedimento si duole la ricorrente, deducendo:

- 1. violazione e falsa applicazione dell'art. 90 del DPR 554/99: il Comune avrebbe illegittimamente provveduto alla correzione degli errori riscontranti nello schema di offerta a prezzi unitari, dove 60 voci su 67 riportano un errore nella moltiplicazione del prezzo unitario per la quantità;
- 2. violazione e falsa applicazione di legge, in cui la stazione appaltante sarebbe incorsa ammettendo l'offerta della controinteressata, benché la domanda di partecipazione sia stata corredata di una mera sigla e non anche del timbro e della firma e lo schema di offerta non riporti nulla nello spazio dedicato a "timbri e firme";
- 3. violazione e falsa applicazione dell'art. 79 del d. lgs. 163/2006 derivante dalla riconvocazione in seduta pubblica della commissione senza una formale comunicazione;
- 4. violazione dell'art. 79 del d. lgs. 163/2006, perché, nel corso della seduta pubblica di cui alla suddetta riconvocazione, la commissione avrebbe, ancora una volta, indicato in modo sbagliato l'offerta della Edil Luretta s.r.l.e *l'errata corrige* avrebbe dovuto essere sottoscritta da tutti i componenti della commissione;
- 5. violazione di legge per errata specificazione dell'offerta finale della Bacchiocchi s.n.c., indicata, nella lettera con cui si comunicava

l'intervenuta aggiudicazione a tale ditta, in 445.429,92 euro, anziché 445.429,91;

6. violazione dell'art. 79 del d. lgs. 163/2006, in ragione dell'omessa specificazione, nella comunicazione relativa all'aggiudicazione alla controinteressata, delle ragioni che hanno determinato tale esito, facendo venire meno l'aggiudicazione provvisoria alla ricorrente.

Il ricorso si conclude con la formulazione di una richiesta di risarcimento del danno in misura corrispondente ai costi di partecipazione alla gara e al lucro cessante.

Si è costituita in giudizio la controinteressata, ancorchè con una memoria meramente formale, mentre la stazione appaltante ha articolato una compiuta difesa, sostenendo l'infondatezza di tutte le censure dedotte.

In sede cautelare non sono stati ravvisati i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare.

Nessuna memoria è stata presentata in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2014, nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Con la prima censura, parte ricorrente si duole della violazione, da parte dell'aggiudicataria, dell'obbligo imposto a ciascuna impresa di provvedere, prima della formulazione dell'offerta, ad un attento controllo delle voci e della quantità (Cons. Stato, n. 1706 del 12 aprile 2007): la stazione appaltante avrebbe, illegittimamente,

dunque, sopperito a tale carenza nell'offerta dell'aggiudicataria, provvedendo essa stessa alla correzione degli importi indicati in modo errato.

La tesi non convince.

Il comma 7 dell'art. 119 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione del d. lgs. 163/2006, prevede, infatti, che: "La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.". In tal modo il legislatore ha voluto dare formale riconoscimento ad una prassi ormai da lungo tempo applicata dalle stazioni appaltanti per porre rimedio ai frequentissimi errori riscontrati nella compilazione della lista delle lavorazioni e forniture da parte delle imprese offerenti.

Il comportamento contestato alla stazione appaltante appare, dunque, perfettamente legittimo e, anzi, obbligato dalla norma, con la conseguenza che non può ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 90 del d. lgs. 554/99, le cui disposizioni sono oggi integrate dalle

previsioni del regolamento come sopra riportato.

Anche la seconda doglianza non merita positivo apprezzamento, atteso che l'offerta appare riconducibile senza alcun dubbio alla ditta Bacchiocchi (essendo sottoscritta per esteso dal legale rappresentante della stessa) ed anche le pagine contenenti l'offerta a prezzi unitari riportano in calce il timbro e la firma della concorrente, così come rispettosa delle formalità di legge appare la domanda di partecipazione sottoscritta per esteso nella pagina finale e corredata dalla sigla in ognuna delle pagine che la compongono. Manca, dunque, ogni principio di prova di quanto dedotto sul punto, fermo restando che l'aspetto meramente formale evidenziato, in assenza di una specifica previsione escludente del bando, non avrebbe comunque potuto determinare l'esito voluto dalla ricorrente e cioè la non ammissione dell'offerta.

Né miglior sorte può essere riservata alle doglianze sub 3 e 4, considerato che l'art. 79 invocato detta norme di pubblicità che si riferiscono ad ipotesi completamente diverse e sorrette da diversa *ratio*. Tanto più che il preteso errore di trascrizione (che vi è effettivamente stato nella compilazione della tabella relativa alle offerte presentate dove, nonostante le premesse, l'offerta della Edil Luretta è stata indicata in 18,875 e non in 18,975) non necessitava di sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, essendo sufficiente, per la correzione di un mero errore di battitura facilmente rilevabile proprio dalla parte discorsiva di apertura del

verbale, l'*erratacorrige* operato dal Responsabile del Servizio e Presidente di Gara. E che di mero errore formale - privo di concreta rilevanza, in quanto i calcoli sono stati effettuati, in seconda seduta, considerando l'offerta reale - è la stessa ricorrente a confermarlo.

Analogamente anche l'errore formale indicato alla censura n.5 non può determinare alcun effetto invalidante, attesa la sua totale irrilevanza, non solo per l'irrisoria entità della differenza di un euro nel riportare la cifra finale offerta e per l'assenza di effetti concreti della comunicazione alla seconda classificata dell'importo a cui è stata aggiudicata la gara, ma, in primo luogo, per effetto della previsione di legge secondo cui, nell'ambito dei veri e propri atti di gara, prevale in ogni caso l'offerta del ribasso percentuale sull'importo indicato come risultante dalla sua applicazione alla base d'asta.

Né l'esito della gara può ritenersi inficiato (come, invece, sostenuto, nel sesto motivo di ricorso) per il fatto che, nella comunicazione all'odierna ricorrente, le ragioni della revoca dell'aggiudicazione provvisoria a quest'ultima e dell'individuazione della vincitrice nella controinteressata non siano state compiutamente indicate. Ciò, infatti, può avere una mera rilevanza in punto di non decorrenza dei termini processuali laddove abbia determinato una non piena conoscenza del contenuto degli atti, ma, nel caso di specie, non sussistono ragioni di tal sorta, in quanto il ricorso risulta essere stato tempestivamente presentato e parte ricorrente non lamenta di non

aver potuto pienamente articolare la propria difesa.

Le spese del giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna parte resistente, per un totale di euro 6.000 (seimila/00), oltre ad IVA, C.P.A. e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

# Il 03/12/2014

## IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)